SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° marzo 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 gennaio 2003.

Determinazione della quota variabile dell'imposta sul valore aggiunto da attribuire alla regione Sardegna per gli anni 2000 e 2001.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, nel quale sono elencate le entrate attribuite alla regione Sardegna;

Considerato che, ai sensi del menzionato art. 8, primo comma, lettera *g)*, dello statuto sardo, alla regione Sardegna deve essere devoluta una quota dell'imposta sul valore aggiunto, riscossa sul territorio regionale, compresa quella all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, da determinarsi per ciascun anno finanziario, d'intesa tra lo Stato e la regione stessa, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le normali funzioni regionali;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello statuto citato, il quale stabilisce che la quota variabile del tributo da devolvere alla regione Sardegna, ai sensi del richiamato art. 8 dello statuto regionale, deve essere fissata per ciascun anno con decreto dei Ministri del tesoro e delle finanze, d'intesa con il presidente della stessa regione;

Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha soppresso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministero delle finanze ed ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che si rende necessario determinare la quota dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 8, primo comma, lettera *g)* della citata legge costituzionale n. 3/1948, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 122/1983, per gli anni finanziari 2000 e 2001;

Ritenuto che l'ammontare della somma da devolvere alla regione Sardegna, quale quota dell'imposta sul valore aggiunto per gli anni 2000 e 2001 deve essere individuata tenendo conto della somma di lire 353.064.000.000 spettante per il 1999, incrementata del tasso programmato di inflazione dell'1,2 per cento per il 2000, e di una ulteriore percentuale dell'1,7 per cento pari al tasso programmato di inflazione per il 2001, in ottemperanza all'ordine del giorno n. 9-2157-B.10 approvato dal Senato il 22 dicembre 1995, che impegna il Governo a quantificare la quota variabile da corrispondere annualmente alla Sardegna adattando un incremento pari al tasso programmato d'inflazione;

Visto il parere del Dipartimento per le politiche fiscali manifestato con nota n. 25239/02/DPF/UFF del 30 settembre 2002;

Considerato che il presidente della regione Sardegna, con le note n. 2580 del 10 aprile 2001 e n. 1940 del 18 marzo 2002, ha espresso l'accordo sulla determinazione della quota variabile dell'imposta sul valore aggiunto da attribuire, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le normali funzioni regionali, per gli anni 2000 e 2001 rispettivamente in lire 357.301.000.000, corrispondenti a euro 184.530.567 e in lire 363.375.000.000, corrispondenti a euro 187.667.525;

Considerato che l'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione Sardegna, relativa sia agli scambi interni che alle importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 e successive modificazioni, ammonta a lire 1.623.139.085.602 nell'anno 2000 e a lire 1.450.463.222.075 nell'anno 2001;

Considerato che sono da ritenersi provvisori i dati relativi ai rimborsi in conto fiscale operati nell'anno 2001, utili ai fini della quantificazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto riscosso nella regione Sardegna, e che tale quantificazione non incide sulla determinazione della quota variabile;

Ritenuto che la somma da devolvere alla regione Sardegna, quale quota dell'imposta sul valore aggiunto per gli anni 2000 e 2001, dovrà far carico, al capitolo n. 2791, nell'ambito dell'u.p.b. 4.1.2.12, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, il cui stanziamento viene, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, elevato mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione dell'ordinamento delle regioni a statuto speciale iscritto al capitolo n. 2797, del citato stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per lo stesso anno 2003;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 8 dello statuto regionale, come sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, alla regione Sardegna è attribuita, per l'anno finanziario 2000, una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione pari al 22,012963 per cento della precitata somma di lire 1.623.139.085.602 (lire 357.301.000.000 corrispondenti a euro 184.530.567) e, per l'anno finanziario 2001, una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione pari al 25,052342 per cento della precitata somma di lire 1.450.463.222.075 (lire 363.375.000.000 corrispondenti a euro 187.667.525).

Art. 2.

La spesa derivante dal presente decreto graverà sul capitolo n. 2791 - u.p.b. 4.1.2.12, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 per complessivi euro 372.198.092.

Il relativo stanziamento sarà all'uopo integrato mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte, nello stato di previsione dello stesso Ministero per il medesimo anno finanziario 2003, al capitolo n. 2797 - u.p.b. 4.1.2.12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 354

03A02209

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 febbraio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Kineret Anakinra» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C/ n. 216/2003).

EU/1/02/203/001 - 100 mg/0,67 ml (150 mg/ml) soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,67 ml, uso sottocutaneo;
EU/1/02/203/002 - 100 mg/0,67 ml (150 mg/ml) soluzione iniettabile 7 siringhe preriempite 0,67 ml, uso sottocutaneo;
EU/1/02/203/003 - 100 mg/0,67 ml (150 mg/ml) soluzione iniettabile 28 siringhe preriempite 0,67 ml, uso sottocutaneo;
EU/1/02/203/004 - 100 mg/0,67 ml (150 mg/ml) soluzione iniettabile 1 flaconcino 0,67 ml.
Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea dell'8 marzo 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kineret Anakinra»;

Visto l'art. 3 della direttiva n. 65/65 modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge del 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 17/18 dicembre 2002;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Kineret Anakinra» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale KINERET ANAKINRA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

100 mg/0,67 ml (150 mg/ml) soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,67 ml, uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035607011/E (in base 10), 11YNH3 (in base 32);

100 mg/0,67 ml (150 mg/ml) soluzione iniettabile 7 siringhe preriempite 0,67 ml, uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035607023/E (in base 10), 11YNHH (in base 32);

100 mg/0,67 ml (150 mg/ml) soluzione iniettabile 28 siringhe preriempite 0,67 ml, uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035607035/E (in base 10), 11YNHV (in base 32);

100 mg/0,67 ml (150 mg/ml) soluzione iniettabile 1 flaconcino 0,67 ml - A.I.C. n. 035607047/E (in base 10), 11YNJ7 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Kineret Anakinra» è classificata come segue:

100 mg/0,67 (150 ml) soluzione iniettabile 7 siringhe preriempite 0,67 ml, uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035607023/E (in base 10), 11YNHH (in base 32).

Classe: H/OSP ed inserimento nel progetto Antares (ex factory, IVA esclusa) 220,85.

L'azienda è tenuta a praticare agli ospedali uno sconto del 3% sul prezzo ex factory.

Su tale prezzo deve essere applicata la riduzione prevista dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 17 febbraio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A02483

DECRETO 17 febbraio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Arixtra Fondaparinux sodico», autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C/ n. 217/2003).

EU/1/02/206/001 - 2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 2 siringhe preriempite 0,5 ml, uso sottocutaneo;

EU/1/02/206/002 - 2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 7 siringhe preriempite 0,5 ml, uso sottocutaneo;

EU/1/02/206/003 - 2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,5 ml, uso sottocutaneo;

EU/1/02/206/004 - 2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 20 siringhe preriempite 0,5 ml, uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Sanofi Synthelabo France.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 21 giugno 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arixtra Fondaparinux sodico»;

Visto l'art. 3 della direttiva n. 65/65 modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93, sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 17/18 dicembre 2002;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Arixtra Fondaparinux sodico» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale ARIXTRA FONDAPARINUX SODICO nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 2 siringhe preriempite 0,5 ml, uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035606019/E (in base 10), 11YMJ3 (in base 32);

2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 7 siringhe preriempite 0,5 ml, uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035606021/E (in base 10), 11YMJ5 (in base 32);

2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,5 ml, uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035606033/E (in base 10), 11YMJK (in base 32);

2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 20 siringhe preriempite 0,5 ml, uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035606045/E (in base 10), 11YMJX (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Arixtra Fondaparinux sodico» è classificata come segue:

2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 2 siringhe preriempite 0,5 ml, uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035606019/E (in base 10), 11YMJ3 (in base 32).

Classe: H/OSP (ex factory, IVA esclusa) € 19,00;

2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,5 ml, uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035606033/E (in base 10), 11YMJK (in base 32).

Classe: H/OSP (ex factory, IVA esclusa) € 95,00;

2,5 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 20 siringhe preriempite 0,5 ml, uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035606045/E (in base 10), 11YMJX (in base 32).

Classe: H/OSP (ex factory, IVA esclusa) € 190,00.

La ditta è tenuta a praticare uno sconto obbligatorio del 10% agli ospedali sul prezzo ex factory.

È previsto un tetto di spesa di 5 milioni di euro con regressione del costo proporzionatamente allo sforamento.

Il contratto ha validità dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Su tale prezzo deve essere applicata la riduzione prevista dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 17 febbraio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A02484

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 gennaio 2003.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti ventidue società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

1) Armonia, con sede in Quarto, costituita in data 15 ottobre 1975 per rogito notaio Giuseppe Rotondano, registro società n. 1600/75, REA n. 297816, BUSC n. 6779;

2) Organs, con sede in Quarto, costituita in data 17 dicembre 1981 per rogito notaio Enrico Marra, registro società n. 740/82, REA n. 339367, BUSC n. 9743;

3) Servizi di utilità sociale, con sede in Napoli, costituita in data 25 gennaio 1982 per rogito notaio Antonio Tafuri, registro società n. 864/82, REA n. 339799, BUSC n. 9766;

4) Edilizia moderna 82, con sede in Quarto, costituita in data 3 febbraio 1982 per rogito notaio Giuseppe Rotondano, registro società n. 1001/82, REA n. 339874, BUSC n. 9779;

5) C.Or.Mi., con sede in Torre Annunziata, costituita in data 31 marzo 1982 per rogito notaio Teresa Di Majo, registro società n. 2112/82, REA n. 341728, BUSC n. 9938;

6) I Rinnovati, con sede in Portici, costituita in data 23 marzo 1982 per rogito notaio Mario Linares, registro società n. 2591/82, REA n. 342676, BUSC n. 9977;

7) Miramare, con sede in Pozzuoli, costituita in data 17 maggio 1982 per rogito notaio Flavio Prattico, registro società n. 2670/82, REA n. 342760, BUSC n. 9982;

8) Sommella, con sede in Marano, costituita in data 7 giugno 1982 per rogito notaio Salvatore Sica, registro società n. 2912/82, REA n. 344084, BUSC n. 10019;

9) Croce S. Leonardo, con sede in Napoli, costituita in data 1° giugno 1982 per rogito notaio Giancarlo Laurini repertorio, registro società n. 2925/82, REA n. 343257, BUSC n. 10025;

10) La Tiziana, con sede in Quarto, costituita in data 6 luglio 1982 per rogito notaio Giuseppe Rotondano, registro società n. 3064/82, REA n. 343393, BUSC n. 10047;

11) La Militese, con sede in Melito, costituita in data 25 novembre 1982 per rogito notaio Carmelo Fisichella, registro società n. 128/83, REA n. 346546, BUSC n. 10223;

12) Tappezzeria Vittoria, con sede in Volla, costituita in data 6 aprile 1983 per rogito notaio Leonardo La Porta, registro società n. 2561/83, REA n. 352804, BUSC n. 10455;

13) Elle Emme, con sede in Napoli, costituita in data 20 luglio 1983 per rogito notaio Carlo Tafuri, registro società n. 2963/83, REA n. 351980, BUSC n. 10489;

14) Fortuna 1983, con sede in Napoli, costituita in data 10 ottobre 1983 per rogito notaio Enrico Marra, registro società n. 4707/83, REA n. 353567, BUSC n. 10552;

15) Centro studi Campano, con sede in Torre del Greco, costituita in data 27 settembre 1983 per rogito notaio Sergio Valentino, registro società n. 4547/83, REA n. 353504, BUSC n. 10553;

16) Assistenza manutenzione igienistica, con sede in Acerra, costituita in data 17 febbraio 1983 per rogito notaio Tommaso Olivieri, registro società n. 5563/83, REA n. 354950, BUSC n. 10625;

17) Insieme, con sede in Striano, costituita in data 11 gennaio 1983 per rogito notaio Raffaele Matrone, registro società n. 1011/83, REA n. 352858, BUSC n. 10644;

18) Regata 83, con sede in Pozzuoli, costituita in data 12 dicembre 1983 per rogito notaio Giuseppe Rotondano, registro società n. 427/84, REA n. 355632, BUSC n. 10667;

19) Odessa, con sede in S. Antimo, costituita in data 24 gennaio 1984 per rogito notaio Leopoldo Chiari, registro società n. 836/84, REA n. 356131, BUSC n. 10696;

20) La Valeria, con sede in Qualiano, costituita in data 31 gennaio 1984 per rogito notaio Vittorio Iazzetti, registro società n. 1202/84, REA n. 357024, BUSC n. 10746;

21) Autotrasporti La Nuova Napoli, con sede in Napoli, costituita in data 6 aprile 1984 per rogito notaio Luigi Coppola, registro società n. 2453/84, REA n. 358971, BUSC n. 10851;

22) Maris piccola società cooperativa, con sede in Capri, costituita in data 30 luglio 1999 per rogito notaio Giuseppe Satriano, registro società n. 144276, REA n. 625647, BUSC n. 14578.

Napoli, 31 gennaio 2003

Il direttore: MORANTE

03A02208

DECRETO 17 febbraio 2003.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Bari

IL DIRIGENTE PREPOSTO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, che modifica e converte il decreto-legge n. 293 del 16 maggio 1994, recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito in legge 25 marzo 1999, n. 75, che stabilisce: «La durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, si intende decorrente dalla data di effettivo insediamento.»;

Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente l'abolizione del Foglio degli annunzi legali della provincia;

Rilevata la necessità di procedere alla ricostituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari;

Viste le circolari ministeriali n. 31/89 del 14 aprile 1989 e n. 16822 del 26 giugno 1990, con le quali sono state impartite istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. in attuazione della suddetta legge n. 88/1989;

Visto il decreto n. 333/98 del 29 dicembre 1998 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Bari, la cui struttura si ritiene confermare, nel complesso, non essendovi stati significativi scostamenti;

Considerato che la selezione da operare per la individuazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative alle quali chiedere le designazioni ai fini delle nomine è da porre in relazione al numero dei membri previsto dall'art. 44 delle legge n. 88/1989 citata;

Tenuto conto che il giudizio sul grado di rappresentatività sul piano provinciale delle organizzazioni sindacali — alle quali è stato inviato atto di interpello — viene formato sulla base dei seguenti interconnessi criteri di valutazione, considerati alla luce sia dell'apprezzabile consistenza di ciascuno di essi, sia della loro effettiva concorrenza:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati, rilevata sulla base dei dati forniti dalle organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative nella provincia;

c) partecipazione attiva e costante alla formazione e stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro, nonché alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) partecipazione alla composizione di organismi collegiali operanti nella provincia, aventi compiti e funzioni di tutela degli interessi dei lavoratori;

Ritenuto che l'eventuale esclusione di talune organizzazioni sindacali, già presenti nel citato consesso, non possa discendere che da una valutazione comparativa tra organizzazioni operanti in settori produttivi diversi, ossia sulla base del minore o maggiore grado di rappresentatività di ciascuna in sé considerata, dovendo venire in rilievo in primo luogo, quello della rappresentatività intesa nel senso di assicurare in seno al comitato la partecipazione, secondo la capienza di posti consentita, delle associazioni maggiormente rappresentative nei settori economici interessati all'attività dell'Istituto;

Premesso che per il settore commercio le organizzazioni sindacali più rappresentative nell'ambito provinciale sono la Federazione del commercio e del turismo e l'Associazione del terziario della provincia di Bari;

Considerato che la suddetta Federazione risulta rappresentata in molte commissioni provinciali tra cui il consiglio camerale della Camera di commercio, in modo totalitario;

Tenuto conto che recenti provvedimenti giudiziari provvisori relativi alle deleghe I.N.P.S. hanno riconosciuto a detta organizzazione un'elevata prevalenza;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover confermare le precedenti assegnazioni;

Viste le risultanze degli atti istruttori alla data del 30 giugno 2002;

Rilevato che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative nella provincia di Bari, ai fini delle nomine dei componenti del ricostituendo comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari, le seguenti organizzazioni sindacali provinciali, a seguito di valutazione comparativa della rappresentatività delle organizzazioni stesse appositamente interpellate:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Unione generale del lavoro (U.G.L.);

per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali (Confindustria);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana; Unione provinciale agricoltori (Confagricoltura - U.P.A.);

Federazione del commercio e del turismo (Federcommercio);

per i lavoratori autonomi:

Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti);

Confederazione generale italiana dell'artigianato; Unione provinciale sindacati artigiani (Confartigianato - U.P.S.A.);

Federazione del commercio e del turismo (Federcommercio).

Vista la nota dello scrivente con la quale venivano indicate le unità attribuite a ciascuna organizzazione e le situazioni di incompatibilità per conflitti istituzionali e di funzioni;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali predette, individuate come maggiormente rappresentative nell'ambito provinciale;

Ritenuto che, qualora dovesse essere accertata d'ufficio un'incompatibilità continuativa ed assoluta per conflitto istituzionale di interessi e di funzioni per qualcuno dei componenti designati, sarà dichiarata la decadenza d'ufficio nei modi previsti dalla normativa al riguardo;

Vista la designazione pervenuta dalla C.I.D.A. cui compete di diritto, ai sensi del comma 1, punto 1), dell'art. 44 della sopraindicata legge n. 88/1989, un posto fra gli undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti;

Visto l'art. 44, comma 1, *sub*-4) della legge n. 88/1989 citata che prevede quale membro di diritto del comitato «il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o il direttore dell'ispettorato provinciale del lavoro»;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 (regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro) che all'art. 9, comma 2, recita: «da rappresentanza del Ministero in comitati ed organi collegiali, attribuita dalle norme vigenti al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nonché al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, compete al dirigente preposto alla direzione provinciale»;

Considerato, infine, che fanno altresì parte di diritto del comitato provinciale dell'I.N.P.S., ai sensi del citato art. 44, comma 1, punti 5) e 6):

il direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato;

il dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Bari, il comitato provinciale di cui al primo comma

dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

1) Antonelli Maria - Terlizzi (Bari) - 17 gennaio 1949;

2) Cantatore Nicola - Ruvo di Puglia (Bari) - 12 agosto 1945;

3) Mele Francesco - Bari - 10 febbraio 1946;

4) Varrese Vincenzo - Gravina in Puglia (Bari) - 6 agosto 1955;

5) Di Gennaro Dino - Corato (Bari) - 29 settembre 1957;

6) Boezio Pasquale - Capurso (Bari) - 10 marzo 1932;

7) Campanella Giuseppe - Locorotondo (Bari) - 14 dicembre 1935;

8) Bevilacqua Salvatore - Minervino Murge (Bari) - 10 gennaio 1964;

9) Palmisano Giuseppe - Locorotondo (Bari) - 30 settembre 1961;

10) Carenza Giuseppe Antonio - Turi (Bari) - 8 luglio 1960;

in rappresentanza dei dirigenti d'azienda:

1) Monno Luigi - Bari - 17 settembre 1950;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

1) Bisceglie Giuseppe - Bari - 10 novembre 1953;

2) De Bellis Saverio - Bari - 1° maggio 1949;

3) Farace Luigi - Bari - 14 ottobre 1934;

in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

1) Ianniello Vincenzo - Napoli - 5 maggio 1956;

2) Laforgia Mario - Bari - 19 gennaio 1959;

3) Paradiso Filippo - Matera - 12 marzo 1966;

il dirigente preposto della Direzione provinciale del lavoro di Bari ovvero suo delegato;

il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Bari;

il dirigente *pro-tempore* della sede provinciale di Bari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Il comitato, composto come sopra, ha la durata di quattro anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 17 febbraio 2003

Il dirigente preposto: NICASTRI

03A02335

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa generale servizi - C.G.S. soc. coop a r.l.» in liquidazione, in Castel d'Ario e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 maggio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa generale servizi - C.G.S. soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Castel d'Ario (Mantova), (codice fiscale n. 01910410230) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Paola Cuzzocrea, nata a Mantova il 13 settembre 1964, ed ivi domiciliata in via Roma n. 19, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02110

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Padus archeologica - Soc. coop. a r.l.», in Mantova.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2000 con il quale il rag. Giambattista Fiorini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Padus archeologica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Mantova, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 28 agosto 2002 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Paolo Napoli, nato a Putignano (Bari) il 19 aprile 1946, domiciliato in Brescia, in via Corfù n. 78, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Giambattista Fiorini, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02111

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Metalmeccanica - Soc. coop. a r.l.», in Ancona.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2002 con il quale il dott. Paolo Clementi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Metalmeccanica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 17 settembre 2002 con la quale il nominato commissario ha comunicato di non accettare l'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La rag. Giuliana Pallucca, nata a Matelica (Macerata) il 25 marzo 1958, ivi domiciliata in via G. Venezian n. 1, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Paolo Clementi, che non ha accettato l'incarico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02112

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 20 febbraio 2003.

Modifica del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2002 con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato;

Riconosciuta la necessità di modificare il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze al fine di adeguarlo ai più recenti sviluppi nel campo delle applicazioni Wireless-LAN;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e telecomunicazioni;

Sentiti gli organismi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 233;

Udito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a)*, punto 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, espresso in data 23 dicembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

A) L'allegato «Note» al vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze è così modificato:

la nota 158 è sostituita dalla seguente: «158. In accordo con la decisione CEPT ERC/DEC/(01)07 frequenze della banda 2.400-2.483,5 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo per usi civili da reti locali mediante apparati a corto raggio per la trasmissione di dati a larga banda con tecniche a dispersione di spettro (R-LAN) aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (annesso 3). Tali utilizzazioni non debbono causare interferenze alle utilizzazioni dei servizi presenti in tabella, né possono pretendere protezione da tali utilizzazioni. Tali applicazioni, relativamente all'uso privato, rientrano negli scopi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, art. 5, comma 1, lettera *b)*, numero 2.2) ad eccezione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera *b)*. Per quanto riguarda l'uso pubblico, lo stesso sarà disciplinato con un'apposita regolamentazione.»;

la nota 184 è sostituita dalla seguente: «184. In accordo con la decisione ERC/DEC/(99)23 della CEPT, frequenze della banda 5.150-5.350 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo per usi civili da apparati a corto raggio per la trasmissione dati ad alta velocità all'interno di edifici (sistemi Hiperlan) aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (annesso 3). Nel loro esercizio tali sistemi non debbono causare interferenze alle utilizzazioni dei servizi previsti in tabella, né possono pretendere protezione da tali utilizzazioni. Tali applicazioni, relativamente all'uso privato, rientrano negli scopi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, art. 5, comma 1, lettera *b)*, numero 2.2) ad eccezione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera *b)*. Per quanto riguarda l'uso pubblico, lo stesso sarà disciplinato con un'apposita regolamentazione.»;

la nota 190A è sostituita dalla seguente: «190A. In accordo con la decisione CEPT ERC/DEC/(99)23 la banda di frequenze 5.470-5.725 MHz può essere impiegata, ad uso collettivo, per usi civili, da apparati a corto raggio per la trasmissione dati ad alta velocità (sistemi Hiperlan) aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (annesso 3). Nel loro esercizio tali sistemi non debbono causare interferenze alle utilizzazioni dei servizi previsti in tabella, né possono pretendere protezione da tali utilizzazioni.

Inoltre l'impiego delle Hiperlan può essere autorizzato soltanto se sono garantite le seguenti prestazioni:

a) il trasmettitore deve essere dotato di un sistema di controllo di potenza che assicuri un fattore di mitigazione di almeno 3 dB;

b) la selezione dinamica della frequenza associata con il meccanismo di scelta del canale deve assicurare una distribuzione uniforme del carico sui 255 MHz della banda in questione.

Tali applicazioni, relativamente all'uso privato, rientrano negli scopi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, art. 5, comma 1, lettera *b)*, numero 2.2) ad eccezione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera *b)*. Per quanto riguarda l'uso pubblico, lo stesso sarà disciplinato con un'apposita regolamentazione.».

B) Errata corrige: l'allegato «Tabella di attribuzione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze» è così modificato nelle colonne «Utilizzazioni» e «Normativa internazionale»:

- gamma di frequenze 436-438 MHz:

BANDA DI FREQUENZE MHz	SERVIZIO	GESTORE	UTILIZZAZIONI	NORMATIVA INTERNAZIONALE
436,0000 - 438,0000	FISSO 81 101A	Ministero comunicazioni	-Reti fisse ad uso privato -telemetria - Ponti radio monocanali e sistemi rurali multiaccesso per collegamento di abbonato	
	Radioamatore via satellite	Ministero comunicazioni		
	Radiolocalizzazione	Ministero difesa		

- gamma di frequenze 446-450 MHz:

BANDA DI FREQUENZE MHz	SERVIZIO	GESTORE	UTILIZZAZIONI	NORMATIVA INTERNAZIONALE
446,0000 - 448,0000	FISSO 81 101C 102	Ministero comunicazioni	- Reti fisse ad uso privato - PMR 446 - Ponti radio monocanali e sistemi rurali multiaccesso per collegamento di abbonato	ERC/DEC/(98)25 ECC/DEC/(02)03
	Radiolocalizzazione 102	Ministero difesa		
448,0000 - 450,0000	FISSO 81 101C 102	Ministero comunicazioni	- Reti fisse ad uso privato	ECC/DEC/(02)03
	Radiolocalizzazione 102	Ministero difesa		

- gamma di frequenze 5460-5470 MHz:

BANDA DI FREQUENZE MHz	SERVIZIO	GESTORE	UTILIZZAZIONI	NORMATIVA INTERNAZIONALE
5460,0000 - 5470,0000	RADIONAVIGAZIONE MARITTIMA 190	Ministero comunicazioni Ministero difesa		
	RADIOLOCALIZZAZIONE	Ministero difesa		

Art. 2.

Il testo di cui all'art. 1 integra quello approvato con decreto ministeriale dell'8 luglio 2002.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2003

Il Ministro: GASPARRI

03A02353

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 12 novembre 2002.

Ammissione a cofinanziamento dei comuni ai sensi del D.D. 22 dicembre 2000, recante: «Finanziamento ai comuni per la realizzazione di politiche radicali ed interventi integrati per la mobilità sostenibile nelle aree urbane».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E RISCHI INDUSTRIALI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni (*Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 15 luglio 1986);

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1987);

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), (*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, supplemento ordinario);

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale (*Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1997, supplemento ordinario);

Vista la legge del 9 dicembre 1998, n. 426;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 (*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997);

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1998, supplemento ordinario n. 96/L);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 2001, recante regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (*Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000, supplemento ordinario n. 162/L);

Visti i due decreti interministeriali del 20 maggio 1991 recanti rispettivamente criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria e criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 31 maggio 1991);

Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1998) con cui è affidato agli enti locali il compito di progettare e realizzare servizi di car sharing e di taxi collettivo e di organizzare l'ufficio del mobility manager di area, cui affidare l'incarico di coordinare i piani degli spostamenti casa-lavoro, elaborati dai mobility manager aziendali, e con cui si dispone l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di prevedere una quota di veicoli a minimo impatto ambientale nel rinnovo annuale del proprio parco veicolare;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, che recepisce la direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

Visto il decreto legislativo n. 60 del 2 aprile 2002 di recepimento della direttiva 1999/30/CE concernente i valori limite della qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE, relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, e l'irrogazione della relativa sanzione, a norma dell'art. 7, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il protocollo di accordo-quadro del 1° luglio 1999 tra Ministero dell'ambiente e ENEL in tema di qualità ambientale nelle aree urbane, nel quale sono state concordate specifiche funzionali e costruttive degli impianti di ricarica al fine di rimuovere gli ostacoli alla diffusione dei veicoli elettrici causata dalle difformità delle soluzioni tecniche per il collegamento tra i veicoli e le prese di alimentazione per la ricarica delle batterie e per garantire adeguate misure per la sicurezza antinfortunistica;

Considerato che il Ministero dell'ambiente ha promosso l'iniziativa europea «In città senza la mia auto»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 25 gennaio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2000), con il quale è stato definito un programma di cofinanziamenti a supporto dell'iniziativa «Domeniche ecologiche», durante le quali nei comuni che hanno aderito è stato interdetto il traffico privato;

Visto il decreto del direttore generale del servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente del 17 febbraio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2000) con il quale si è provveduto a definire la procedura per l'attuazione dei cofinanziamenti previsti per gli interventi strutturali nell'ambito della sopraccitata iniziativa;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 29 maggio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2000) che ha stabilito le modalità per l'adesione alla prosecuzione della sopraccitata iniziativa;

Considerato che hanno aderito alla prosecuzione dell'iniziativa «Domeniche ecologiche» molti comuni con popolazione inferiore alla soglia di 100.000 abitanti stabilita dall'art. 2 del citato decreto direttoriale del 17 febbraio 2000;

Ritenuto opportuno allargare la possibilità di accedere al cofinanziamento per interventi strutturali a tutti i comuni che abbiano aderito all'iniziativa;

Considerato inoltre che, nell'ambito della predetta iniziativa il Ministero intende promuovere progetti rivolti alla realizzazione di: interventi strutturali e permanenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano tramite l'attuazione di modelli di mobilità sostenibile; nonché di azioni specifiche, da parte degli enti locali, per migliorare il quadro delle conoscenze relative al traffico veicolare, al fine di misurare i bene-

fici ottenuti e valutare l'efficacia degli interventi e per sperimentare le possibilità offerte dalle nuove tecnologie per la riduzione delle emissioni dal parco circolante dei veicoli pesanti;

Viste le proposte di attuazione della predetta iniziativa presentate dal direttore generale del servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio;

Considerato che occorre procedere all'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione dei programmi così definiti, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1999 di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base per l'anno finanziario 2000;

Visto il decreto del direttore generale della direzione per l'inquinamento e rischi industriali del Ministero dell'ambiente n. 95 del 22 dicembre 2000 «Programmi radicali per la mobilità sostenibile»;

Decreta:

Art. 1.

Progetti ammessi

In base al controllo delle condizioni di ricevibilità di cui all'art. 7 del D.D. n. 95 del 22 dicembre 2000 ed a seguito della successiva valutazione dei progetti effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, direzione IAR, che si è avvalsa della verifica delle condizioni di ammissibilità svolta dalla commissione tecnico-scientifica, sono ammessi a cofinanziamento i progetti elencati in allegato *A*, distinti per aree di intervento.

Art. 2.

Piano operativo di dettaglio

I soggetti beneficiari, che abbiano ottenuto l'ammissione al cofinanziamento dei progetti di cui all'art. 1 devono, a pena di revoca del finanziamento, produrre entro trenta giorni dalla notifica del presente atto un «Programma operativo», come previsto all'art. 10 del D.D. n. 95 del 22 dicembre 2000.

Tale programma dovrà inoltre indicare:

1) modalità e tempi di attuazione del progetto;

2) documentazione attestante il cofinanziamento del progetto;

3) modalità e tempi del monitoraggio dei risultati ottenuti, in funzione degli obiettivi che saranno indicati nel progetto. I soggetti di cui al primo comma che abbiano ottenuto l'ammissione al cofinanziamento di progetti afferenti a più aree di intervento, oltre a quanto già previsto dal medesimo comma e negli stessi limiti temporali, devono presentare una relazione illustrativa del quadro programmatico nel quale i singoli progetti sono inseriti dimostrando il conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del direttore generale della direzione per l'inquinamento e rischi industriali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 95 del 22 dicembre 2000.

Art. 3.

Economie e ribassi d'asta

Ai fini del trasferimento della quota di cofinanziamento di cui all'art. 9, comma 6, lettera *b)* del D.D. del 22 dicembre 2000, n. 95, le eventuali economie e ribassi d'asta che dovessero verificarsi in fase di aggiudicazione o realizzazione degli interventi dovranno essere comunicati al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, direzione IAR, e potranno essere utilizzati per azioni di monitoraggio dei risultati ottenuti dalla realizzazione dei progetti.

Con apposito decreto direttoriale saranno definiti modalità, tempi e soggetti responsabili dell'attività predetta.

Art. 4.

Modalità di erogazione del trasferimento

Ai sensi dell'art. 9, comma 6, lettera *a)* del D.D. del 22 dicembre 2000, n. 95, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasferisce ai soggetti beneficiari di cui all'allegato *A*, il 50% dell'importo assegnato a titolo di cofinanziamento entro trenta giorni dalla data di ricevimento del programma operativo di cui all'art. 10 dello stesso decreto.

Per la restante quota, di cui all'art. 9, comma 6, lettera *b)* del D.D. del 22 dicembre 2000, n. 95, si provvederà entro trenta giorni dalla data di ricevimento del rendiconto ai sensi dell'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da presentarsi entro un anno dalla notifica del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 3.

Art. 5.

Verifica dell'attuazione del progetto e revoca

I soggetti beneficiari, di cui all'allegato *A*, sono tenuti a presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, direzione IAR, il rendiconto di cui all'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario nei termini di cui all'art. 9, comma 6, lettera *b)* del D.D. 22 dicembre 2000, n. 95, per l'erogazione dell'importo residuo del cofinanziamento fino a concorrenza della spesa sostenuta come risultante dal rendiconto.

Il rendiconto oltre alla documentazione contabile della spesa, dovrà evidenziare i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

Fermo quanto previsto all'art. 9, comma 8 del D.D. del 22 dicembre 2000, n. 95, il finanziamento sarà revocato qualora si accerti il mancato svolgimento del progetto e le somme erogate al soggetto beneficiario saranno dallo stesso restituite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aumentate degli oneri accessori dalla data di erogazione del finanziamento.

Roma, 12 novembre 2002

Il direttore generale: AGRICOLA

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 320

ALLEGATO *A*

COMUNE	AREA DI INTER VENTO	PROGETTO	TOTALE COFINANZIAMENTO
Reggio Emilia	A	"Gestione scuolabus e trasporto disabili con sistema satellitare"	
	A	"Servizio di trasporto scolastico a chiamata"	
	C	"Rinnovo flotta bus con mezzi a basso impatto ambientale"	
	C	"Sostituzione scuolabus con mezzi alimentati GPL"	
	D	"Bike sharing per gli spostamenti in città"	
	E	"Potenziamento della rete di monitoraggio qualità dell'aria"	
			€ 5.824.600,91
Torino	A	"Dreams"	
	B	"Centralizzazione semaforica - Pannelli a messaggio variabile"	
	E	"Adeguamento della strumentazione della rete fissa di monitoraggio sul territorio della città di Torino"	
	F2	"Dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera provenienti dagli autobus"	
			€ 3.006.812,07
Roma	A	"Cicerone"	
	A	"Multitaxi"	
	B	"PICOR"	
	F2	"Sperimentazione di 'silenziatori catalitici' serie TERS finalizzato alla riduzione di inquinanti atmosferici"	
	F3	"Sistema integrato di controllo del traffico veicolare e dell'inquinamento atmosferico - SICOTRAVIA"	
			€ 3.705.061,79
Genova	A	"Integrazione di servizio collettivo"	
	B	"Integrazione sistema area pricing"	
	D	"Sistema di interscambio con veicoli a due ruote a trazione elettrica destinati ad uso pubblico"	
	E	"Particolato fine in area urbana"	
	F1	"Filobus multimodale dotato di dispositivi per la ricarica degli accumulatori da linea aerea e da terra"	
	F2	"Dispositivi di ricarica induttiva per veicoli di trasporto pubblico"	
	F3	"Modello Integrato Traffico Ambiente"	
			€ 2.963.946,14

Milano	A	"Estensione servizio radiobus"	
	D	"600 biciclette per le università milanesi"	
	F2	"Programma per l'applicazione di filtro catalitico CRT"	
	F2	"Programma per l'installazione di un sistema su 238 bus"informativo diagnostico (Intellibus)	
	F3	"Sistemi modellistici per la definizione ed il raggiungimento di standard di sostenibilità urbana"	
			€ 4.907.373,47
Modena	A	"Istituzione servizi a chiamata per frazioni comune Modena"	
	C	"Dotazione di marcia autonoma a batteria per la flotta filoviaria aziendale di ATCM Spa e potenziamento della flotta filoviaria, ed avvio della riconversione della restante flotta di autobus urbani da alimentazione a gasolio a metano o con veicoli ibridi"	
	C	"Miglioramento del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale ricompreso nel comune di Modena"	
	E	"Ricollocazione della stazione di monitoraggio sita in Corso Cavour con adeguamento strutturale e funzionale della stessa"	
	E	"Adeguamento strumentazione della stazione di monitoraggio inquinamento atmosferico di Largo Garibaldi"	
			€ 2.571.955,36
Parma	A	"Sistemi innovativi di telebus taximerci"	
	B	"PMS"	
	B	"PMS-SIMA"	
	D	"Parma mobilità sostenibile noleggio di veicoli elettrici"	
	F3	"P.M.S. Parma Mobilità Sostenibile sottoprogetto: SIMA_Sistema Integrato Mobilità Ambiente"	
			€ 959.060,45

Ferrara	A	"Servizio di trasporto collettivo a chiamata"	
	B	"Sistema automatizzato accesso centro urbano"	
	C	"Flotta urbana ecologica"	
	D	"BikeBuskey, la chiave giusta per la mobilità sostenibile"	
	E	"Adeguamento tecnologico dei sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici derivanti dal traffico veicolare"	
	F3	"Progetto mobilità sostenibile nel comune di Ferrara: correlazione fra modelli di traffico e previsione dell'inquinamento atmosferico"	
			€ 1.958.404,57
Teramo	A	"Realizzazione di un taxi collettivo"	
	D	"Adeguamento del Parco Macchina"	
			€ 60.941,92
Pontedera	A	"Amico taxi"	
			€ 30.987,41
Firenze	B	"Porte telematiche accesso ZTL"	
	C	"Piano motorini"	
	C	"Trasporto merci"	
	D	"Ecoconsegne"	
	F3	"Studio di modelli di correlazione tra concentrazioni medie annue di benzene e traffico veicolare"	
			€ 1.848.399,24
Cosenza	B	"Road e area pricing"	
			€ 284.051,29
Brescia	B	"Progetto Argo"	
			€ 314.522,25
Bologna	B	"Evoluzione e sistema SIRIO"	
	C	"Allargamento della flessibilità della flotta di autobus ibridi ATC sulla linea 18"	
	C	"Allargamento della flessibilità della flotta di autobus alimentati a metano"	
	C	"Istituzione di navetta A e B e ridisegno rete urbana TPL in funzione PGTU"	
	C	"Completamento flotta per esercizio linea 30"	
	C	"Stazione di rifornimento nel deposito di ATC Spa via Ferrarese 114-Bologna"	
	F2	"Dispositivi abbattimento opacità gas scarico autobus"	
			€ 4.175.554,03

Verona	B	"Sistema automatizzato accesso ZTL"	
	C	"Inserimento di autobus ibridi nelle linee di trasporto della città di Verona"	
	D	"Acquisto di veicoli elettrici a 2, 3 ruote o quadricicli per l'uso nell'ambito dei servizi di competenza dei vari settori comunali	
			€ **407.484,50**
Padova	B	"Road pricing ZTL"	
	D	NOLO@BIKE	
	F3	"Inquinamento atmosferico nel comune di Padova: implementazione di uno strumento di supporto alle decisioni in materia di traffico veicolare"	
			€ **372.365,42**
L'Aquila	B	"Razionalizzazione accessi ZTL"	
			€ **119.301,54**
Cremona	C	"Per un trasporto ecocompatibile"	
			€ **464.811,21**
Lucca	C	"Ce le portiamo noi"	
			€ **37.184,90**
Napoli	D	"Massima mobilità ad emissioni zero"	
			€ **404.385,75**
Catanzaro	D	"Ampliamento autoparco di veicoli a trazione elettrica -quadricicli"	
	E	"Ampliamento della rete di monitoraggio ambientale associata al controllo ed alla limitazione del traffico"	
			€ **127.048,40**
Campobasso	D	"Città su due ruote"	
	E	"Vivi la Città - interventi sulla qualità dell'aria - rilevamento dei dati	
			€ **67.139,39**
Spoleto	E	"Ampliamento rete di monitoraggio della qualità nella città di Spoleto ed integrazione della strumentazione per il prelievo di inquinanti aerodispersi emessi da insediamenti produttivi"	
			€ **78.501,45**
Arezzo	D	"Veicoli elettrici a due ruote per la qualità ambientale in città"	
			€ **9.812,88**
Collegno	D	"Parco mezzi comunale: acquisto biciclette	
			€ **3.098,74**

03A02352

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 ottobre 2002.

Modifica dell'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE STRUTTURALI
E LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis*, di conversione con modificazioni del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia che recita «le garanzie concesse, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*;

Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 1994, con il quale sono state fissate le modalità di presentazione delle istanze da parte di soci, di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali;

Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - dell'11 ottobre 1995, n. 238, con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze ai sensi della legge n. 237/1993 art. 1, comma 1-*bis*, e riportati nell'elaborato datato 30 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1996, n. 1, con il quale è stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre 1995 in sostituzione di quello allegato al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, n. 83667;

Visto l'art. 126 della legge 20 dicembre 2000, n. 388;

Preso atto che con il richiamato decreto ministeriale 2 ottobre 1995 le istanze presentate da Borzaro Giuseppe e Guarino Salvatore, per sé e per altri garanti, non sono state accolte in quanto mancava la dichiarazione della qualifica di socio, da rendere mediante apposita indicazione nella scheda prestampata, facente parte della richiamata circolare n. 17 del 14 luglio 1994;

Considerato che i suddetti sig.ri Borzaro e Guarino hanno presentato ricorso al T.A.R. Lazio in data 1° dicembre 1995 avverso il decreto ministeriale 2 ottobre 1995, per l'annullamento della decisione di esclusione dai benefici della legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*;

Considerato che, nonostante sia stata presentata in data 2 maggio 2001 al T.A.R. Lazio, per il tramite dell'Avvocatura generale, istanza di prelievo per la trattazione urgente del merito del ricorso, il ricorso stesso risulta tuttora pendente;

Considerato che i sig.ri Borzaro e Guarino, con note in data 19 novembre 2001 e 28 giugno 2002, hanno presentato istanza di riesame delle loro posizioni adducendo ragioni formali circa la loro effettiva qualifica di soci della cooperativa Cervo;

Preso atto che in data 10 settembre 2002, il sig. Borzaro ha presentato copia notarile dell' atto costitutivo della cooperativa Cervo dal quale risulta che lo stesso Borzaro è stato socio fondatore della cooperativa medesima e suo presidente;

Considerato che relativamente al sig. Guarino la qualifica di socio è stata attestata dal curatore del fallimento della cooperativa Cervo, con nota in data 26 novembre 2001;

Preso atto che gli altri garanti solidali hanno dichiarato nelle schede A6 di essere soci della cooperativa di cui trattasi;

Preso atto che dall'esame di merito delle istanze risulta che:

per l'istanza presentata da Borzaro Giuseppe, non possono essere ammessi i crediti vantati da AICA e da Banco di Roma in quanto non iscritti al passivo e dalla Banca Nazionale del Lavoro in quanto il credito non è stato documentato, mentre possono essere ammessi due crediti vantati dal Banco di Napoli, nei limiti degli importi ancora iscritti nello stato passivo;

per l'istanza di Guarino Salvatore, il credito vantato da Cooperleasing risulta regolarmente documentato e quindi ammissibile;

Considerato che la qualifica dei sig.ri Borzaro Giuseppe e Guarino Salvatore, quali soci della cooperativa Cervo, è stata desunta, ora, da atti che presumibilmente possono avere valenza nel giudizio pendente presso il T.A.R. Lazio;

Ritenuto di accogliere, in base alla suddetta documentazione, l'istanza di riesame presentata dai sig.ri Borzaro Giuseppe e Guarino Salvatore;

Preso atto che la cooperativa agricola zootecnica Cervo è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Benevento del 13 luglio 1887, n. 23/87, come rettificata dallo stesso tribunale di Benevento in data 28 luglio 1987;

Decreta:

Art. 1.

Le garanzie prestate da Borzaro Giuseppe e dagli altri soci solidali sottoscrittori delle schede A/6 al Banco di Napoli a favore della cooperativa agricola

zootecnica Cervo, in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1994, richiamato nelle premesse, sono inserite nell'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, con riserva di individuare le posizioni che saranno assunte nell'elenco stesso;

Art. 2.

La garanzia prestata da Guarino Salvatore e dagli altri soci solidali alla Cooperleasing S.p.A. a favore della cooperativa agricola zootecnica Cervo è inserita nell'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, con riserva di individuare la posizione che sarà assunta nell'elenco medesimo;

Art. 3.

Restano escluse le garanzie prestate da Borzaro Giuseppe e dagli altri soci solidali nei confronti della società AICA, del Banco di Roma e della Banca Nazionale del Lavoro.

Roma, 31 ottobre 2002

Il direttore generale: SERINO

03A02334

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 12 febbraio 2003.

Approvazione di proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2002-2003 relative al servizio di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, e sue modifiche ed integrazioni. (Deliberazione n. 11/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 febbraio 2003,

Premesso che:

l'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) stabilisca e aggiorni in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui all'art. 2, commi 17, 18 e 19, della medesima legge;

l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) prevede che l'Autorità determini le tariffe per la vendita ai clienti non idonei, in modo da assicurare una adeguata ripartizione dei benefici tra clienti ed imprese e da assicurare a queste ultime una congrua remunerazione del capitale investito e le tariffe per la distribuzione in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;

con deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), come modificata ed integrata con deliberazioni 24 gennaio 2001, n. 4/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001, (di seguito: deliberazione n. 4/01), 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001 (di seguito: deliberazione n. 58/01), 21 giugno 2001, n. 134/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001 (di seguito: deliberazione n. 134/01) e 26 giugno 2002, n. 122/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 18 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 122/02), l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato e vincolato e le modalità per la loro presentazione e approvazione;

ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, della deliberazione n. 122/02 i termini per la presentazione all'Autorità delle proposte di opzioni tariffarie base sono stati fissati rispettivamente al 15 agosto 2002 per gli esercenti di cui all'art. 4, commi 13 e 14, della deliberazione n. 237/00 e al 31 luglio 2002 per gli esercenti diversi dai precedenti;

ai sensi dell'art. 13, comma 5, della deliberazione n. 237/00 le proposte di opzioni tariffarie base sono approvate, qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni del ricevimento delle medesime;

con deliberazione 19 dicembre 2002, n. 217/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 217/02), l'Autorità ha approvato le proposte delle opzioni tariffarie base per l'anno termico 2002-2003 presentate da 268 esercenti relative al servizio di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato.

Premesso che:

per la raccolta dei dati e lo sviluppo dei conteggi relativi alla determinazione delle proposte di opzioni tariffarie base per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 è stato predisposto e pubblicato nel sito dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il «Questionario gas 2002», da utilizzare da parte degli esercenti;

numerosi esercenti hanno segnalato all'Autorità di non potere rispettare i termini per la presentazione delle proposte di opzioni tariffarie base previsti dalla deliberazione n. 122/02, in considerazione sia delle assenze per ferie del personale nel periodo estivo, sia per la necessità di valutare in maniera compiuta l'impatto delle nuove disposizioni;

in data 9 ottobre 2002 e in data 9 dicembre 2002, gli uffici dell'Autorità, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della deliberazione n. 237/00, hanno dato comunicazione agli esercenti della mancata presentazione delle proposte di opzioni tariffarie base;

642 esercenti hanno presentato all'Autorità, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della deliberazione n. 237/00 le proposte di opzioni tariffarie base per l'attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato ai fini dell'approvazione di cui al comma 5 del medesimo art. 13;

le proposte di opzioni tariffarie base di 268 esercenti di cui al precedente allinea sono state approvate con deliberazione n. 217/02;

ai 14 esercenti che non hanno ancora presentato le proposte di opzioni tariffarie base gli uffici dell'Autorità, in data 22 gennaio 2003, hanno comunicato che in mancanza di una loro determinazione, sarà attivata la procedura dell'art. 13, commi 7 e 8 della deliberazione n. 237/00;

Visti:

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001;

la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità;

la deliberazione n. 237/00, come modificata ed integrata con le deliberazioni n. 4/01, n. 58/01, n. 134/01 e n. 122/02;

la deliberazione 29 novembre 2002, n. 195/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 2002, recante le modalità per l'aggiornamento della parte relativa al costo della materia prima delle tariffe del gas in attuazione della legge 28 ottobre 2002, n. 238, e la modificazione di deliberazioni dell'Autorità;

la deliberazione n. 217/02;

Considerato che, alla data del 4 febbraio 2003, un ulteriore numero di esercenti (134) ha presentato proposte di opzioni tariffarie base per le attività di distribuzione e di fornitura ai clienti del mercato vincolato conformi ai criteri di cui alla deliberazione n. 237/00, in quanto:

l'opzione tariffaria base non comporta per ogni esercente un ricavo superiore al vincolo sui ricavi per le tariffe di distribuzione;

l'opzione tariffaria base viene presentata secondo uno schema definito dall'Autorità;

i limiti degli scaglioni di consumo, in numero massimo di sette, sui quali possono essere articolate le opzioni tariffarie base, sono scelti tra i valori indicati nella tabella 3 della deliberazione n. 237/00;

tutte le proposte di opzioni tariffarie base sono offerte in modo non discriminatorio a tutti i clienti del medesimo ambito tariffario;

la spesa unitaria annua, espressa in euro/MJ, derivante dall'applicazione di ogni opzione tariffaria base, non risulta crescente al crescere dei volumi distribuiti o venduti a ciascun cliente;

la spesa unitaria annua derivante dall'applicazione di ogni opzione tariffaria base relativa all'attività di distribuzione non è in alcun caso inferiore a T_{min} come definito nella formula di cui all'art. 6, comma 5, della deliberazione n. 237/00;

la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio QVD è determinata secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, della deliberazione n. 237/00, così come modificato dalla deliberazione n. 58/01;

la componente transitoria CMP è determinata ai sensi dell'art. 9, comma 9, della deliberazione n. 237/00, così come integrata dalla deliberazione n. 134/01;

Ritenuto che sia opportuno approvare le proposte di opzioni tariffarie base ritenute conformi ai criteri di cui alla deliberazione n. 237/00;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione delle proposte di opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato per l'anno termico 2002-2003

1.1. Le proposte di opzioni tariffarie base relative all'anno termico 2002-2003, presentate dagli esercenti indicati nella tabella 1, allegata alla presente deliberazione, sono approvate in quanto ritenute, in seguito all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti, conformi ai criteri di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00) e successive modifiche ed integrazioni.

1.2. Le proposte di opzioni tariffarie base di cui al precedente comma 1.1 sono valide per il periodo 1° luglio 2002-30 giugno 2003.

Art. 2.

Disposizioni finali

2.1. La presente deliberazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 12 febbraio 2003

Il presidente: Ranci

ALLEGATO

Tabella 1 - Elenco degli esercenti che hanno proposto opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione e di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato per l'anno termico 2002-2003

Codice esercente	Denominazione esercenti	Comune	Provincia
2	ADDA GAS SPA	CREMONA	CR
10	CIGE SPA	ADRO	BS
16	BASIL GAS SRL	CREMA	CR
31	COLLINO & C SPA	ACQUI TERME	AL
47	EGEA - ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A.	ALBA	CN
50	EROGASMET SPA	RONCADELLE	BS
73	AMI - AZ.MULTISERVIZI ISONTINA	GRADISCA D'ISONZO	GO
80	AQUAMET SPA	ROMA	RM
84	ACQUA GAS 2000 SRL	MIRA	VE
86	ITALMETANO CITTA' SRL	MILANO	MI
118	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA	PINEROLO	TO
119	AMEA SPA - AZ.MULTISERVIZI ENERGIA AMBIENTE	PALIANO	FR
131	AZ.MULTISERVIZI ENERGIA ED ACQUA - A.M.E.A. SPA	PERGINE VALSUGANA	TN
139	AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SPA	TOLENTINO	MC
143	ASMT SPA	TORTONA	AL
147	BAIENGAS CENTRO SRL	ASCOLI PICENO	AP
150	SIME SPA - SOCIETA' IMPIANTI METANO	CREMA	CR
151	COGESER - CONS.INTERCOMUNALE GEST.SERVIZI PUBBLICI	MELZO	MI
163	SCC SRL - SOC.COMMERCIO COMBUSTIBILI	PESSANO CON BORNAGO	MI
170	TECNOMETAN SPA	SAN MARTINO DI LUPARI	PD
172	TIDONE GAS SRL	PIACENZA	PC
175	VAMPA GAS SPA	PESSANO CON BORNAGO	MI
183	METANODOTTI PADANI SPA	ROVIGO	RO
187	COMPAGNIA SERVIZI INDUSTRIALI - COSID SPA	PESSANO CON BORNAGO	MI
192	SABINA GAS SRL	CITTADUCALE	RI
195	SOBER GAS SPA	BERGAMO	BG
197	METANIFERA LOMBARDA SRL	MILANO	MI
198	OROBICA GAS SPA	BERGAMO	BG
218	SADORI GAS SRL	SENIGALLIA	AN
226	MEA SPA - MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA	MELEGNANO	MI
228	METANCASTANO SRL	BUSCATE	MI
231	METANODOTTI DEL FRIULI SRL	TRICESIMO	UD
239	NATIONALGAS BRIANTEA SPA	CASTEGGIO	PV
244	SIGESA SPA	CINISELLO BALSAMO	MI
250	CE.SE.IN. S.R.L. CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALI	MONTE URANO	AP
259	COMPAGNIA ITALIANA GAS SRL	UDINE	UD
262	MARIANI ENERGIA DUEMILA SPA	MILANO	MI
265	COGEME SPA - GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	ROVATO	BS
266	NETTIS IMPIANTI SPA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA
271	RIVIERA GAS SPA	IMPERIA	IM
274	ALFA METANO	PIACENZA	PC
278	GEICO SPA	CREMONA	CR
311	CANTURINA SERVIZI SPA	CANTU'	CO
314	AZ.MULTISERVIZI GORIZIANA SPA	GORIZIA	GO
315	AZ.SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.P.A. CODOGNO	CODOGNO	LO
317	COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV
326	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI	GARBAGNATE MILANESE	MI
332	AMGA SPA - ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE	LEGNANO	MI
335	ASTEM SPA	LODI	LO

Codice esercente	Denominazione esercenti	Comune	Provincia
344	AZ. PADOVA SERVIZI SPA	PADOVA	PD
349	AGES SPA - AZ. GAS ENERGIA SERVIZI	PISA	PI
353	AGAC - CONSORZIO TRA COMUNI	REGGIO NELL'EMILIA	RE
365	AGSM SPA	VERONA	VR
366	SEA SPA	VIAREGGIO	LU
369	ASM VOGHERA SPA	VOGHERA	PV
377	COMUNE DI MONTERODUNI	MONTERODUNI	IS
404	COMUNE DI CARBONARA DI PO	CARBONARA DI PO	MN
409	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	CIVITANOVA MARCHE	MC
418	CONSORZIO INTERCOMUNALE ENERGIA - SERVIZI - ACQUA	SIENA	SI
420	COMUNE DI CAMERATA PICENA	CAMERATA PICENA	AN
434	AMC SPA - AZ.MULTISERVIZI CASALESE SPA	CASALE MONFERRATO	AL
439	COMUNE DI PRADALUNGA	PRADALUNGA	BG
443	COMUNE DI FIORANO AL SERIO	FIORANO AL SERIO	BG
446	COMUNE DI CLUSONE	CLUSONE	BG
486	COMUNE DI SETTIMO MILANESE	SETTIMO MILANESE	MI
488	COMUNE DI SOMAGLIA	SOMAGLIA	LO
491	COMUNE DI CASTROVILLARI	CASTROVILLARI	CS
495	COMUNE DI COLOGNA VENETA	COLOGNA VENETA	VR
501	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	SOMMACAMPAGNA	VR
502	COMUNE DI VERTOVA	VERTOVA	BG
510	AZ.SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI CASTELLEONE	CASTELLEONE	CR
513	COMUNE DI VAIANO CREMASCO	VAIANO CREMASCO	CR
537	COMUNE DI BICCARI	BICCARI	FG
541	COMUNE DI BUSCATE	BUSCATE	MI
577	AMAG RETI SRL	AGLIANA	PT
578	AMG ENERGIA SPA	PALERMO	PA
579	COMUNE DI SONA	SONA	VR
598	COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA	FIORENZUOLA D'ARDA	PC
611	ASSOCIATE	LIMBIATE	MI
618	COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO
630	COMUNE DI MOZZANICA	MOZZANICA	BG
631	MUGGIO' - RETI E TERRITORIO SRL	MUGGIO'	MI
651	COMUNE DI RAPOLLA	RAPOLLA	PZ
657	COMUNE DI SAN BUONO	SAN BUONO	CH
667	COMUNE DI SEDRIANO	SEDRIANO	MI
673	COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO	SORIANO NEL CIMINO	VT
682	COMUNE DI TRINITAPOLI	TRINITAPOLI	FG
684	COMUNE DI VENOSA	VENOSA	PZ
693	COMUNE DI CASTORANO	CASTORANO	AP
708	COMUNE DI PREMOLO	PREMOLO	BG
719	CPL CONCORDIA SCRL	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO
732	METAGAS SRL	BATTIPAGLIA	SA
744	COMUNE DI BARBARANO VICENTINO	BARBARANO VICENTINO	VI
746	ZANNONI CALOR SRL	FORLI'	FO
757	SOC.CONSORTILE DI METANIZZAZIONE SRL	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA
763	GEOGAS SRL	PARMA	PR
771	SAT SPA	SASSUOLO	MO
780	SOGEIM SPA	PALAZZOLO SULL'OGLIO	BS
785	UNIONGAS SRL	BORGO VERCELLI	VC
788	LAMPOGAS EMILIANA SRL	PARMA	PR
790	DISTRIBUZIONE GAS BADANO SRL	PIETRA LIGURE	SV
791	ENERGIA AZZURRA	PIETRA LIGURE	SV
799	AVISIO ENERGIA SPA	TRENTO	TN
803	COMUNE DI RAIANO	RAIANO	AQ

Codice esercente	Denominazione esercenti	Comune	Provincia
806	CONS.COOPERATIVE COSTRUZIONI	BOLOGNA	BO
822	ALTO GARDA SERVIZI SPA	RIVA DEL GARDA	TN
827	LIQUIGAS	MILANO	MI
836	MEDA SERVIZI PUBBLICI	MEDA	MI
842	CESAP - COSTRUZIONE ESERCIZIO ACQUEDOTTI PERUGIA SPA	PERUGIA	PG
843	GE.S.COM. SRL - GESTIONE SERVIZI COMUNALI	BISACCIA	AV
848	COMUNE DI MARSICO NUOVO	MARSICO NUOVO	PZ
864	AGIPGAS CONSORZIO LAZIO SUD	ROMA	RM
903	ITALGESTIONI SRL	BOLOGNA	BO
906	MELFI SRL	ISERNIA	IS
924	ITALMECO - CONS.ITALIANO METANO E COSTRUZIONI	PARMA	PR
941	COMUNE DI BARETE	BARETE	AQ
953	RANTON SRL	MACERATA	MC
963	IRNO SERVICE SPA	SOLOFRA	AV
969	COMPAGNIA ITALIANA ZETAGAS SRL	PONTEDERA	PI
970	IDROTERMICA SANITARIA DI CIANNAVEI G. &C. SNC	ASCOLI PICENO	AP
973	COMUNE DI POGGIO PICENZE	L'AQUILA	AQ
975	CO.RI.ME SRL - COMPAGNIA RICERCHE METANO	RAVENNA	RA
976	ASP SRL - AZ.SERVIZI POLVERIGI	POLVERIGI	AN
999	COMUNE DI MONTEREALE	MONTEREALE	AQ
1016	COMUNE DI MAIRAGO	MAIRAGO	LO
1017	SOCIETA' GASMARSIA PERETO SRL	AIELLI	AQ
1023	SO.GE.GAS PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTI SRL	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT
1024	SALSO SERVIZI SPA	SALSOMAGGIORE TERME	PR
1039	ENERGIA VALDARNO SCRL	PISA	PI
1040	ITALCOGIM RETI SRL	MILANO	MI
1042	NETTIS GESTIONI SRL	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA
1043	ATI MDG SPA-BRUNO IMPIANTI	GAVIRATE	VA
1055	CASTELFIDARDO SERVIZI SRL	CASTELFIDARDO	AN
1056	MULTISERVIZI AZZANESE S.U. A R.L.	AZZANO DECIMO	PN

03A02338

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 febbraio 2003, alle ore 10,15, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il sig. Giuseppe Murgida - Confederazione nazionale Coldiretti, in Roma, via XXIV Maggio n. 43, tel. 06/4682447.

03A02648

COMUNE DI BORGO DI TERZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Borgo di Terzo (provincia di Bergamo) ha adottato il 28 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Si riconferma l'aliquota del 6 per mille, per tutti gli immobili.

Le detrazioni previste nel regolamento di applicazione dell'imposta sono così modificate dal 1° gennaio 2003:

detrazione per abitazione principale, € 104,00.

(Omissis).

03A01980

COMUNE DI FOSSÒ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Fossò (procincia di Venezia) ha adottato il 13 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Aliquote:

5 per mille: abitazioni adibite ad abitazione principale;

6 per mille: aliquota ordinaria per tutte le altre tipologie di fabbricati e terreni ed aree.

Detrazioni:

€ 259 per le abitazioni occupate da cittadini in situazioni di particolare disagio economico-sociale, considerando a tal fine ricadenti in tale definizione le famiglie con almeno un invalido al 100%, indipendentemente dal reddito, come risultante da apposita documentazione (es. verbale ULSS o altra equiparabile);

€ 104 per tutte le altre situazioni aventi diritto ai sensi di legge.

(Omissis).

03A01981

COMUNE DI LA MORRA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di La Morra (provincia di Cuneo) ha adottato il 18 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di approvare per l'esercizio finanziario 2003 le seguenti disposizioni:

a) aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale nonché per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati;

b) aliquota agevolata per l'imposta comunale sugli immobili nella misura dello zero per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, escludendo dall'applicazione dell'aliquota agevolata gli immobili oggetto di interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure finalizzati all'utilizzo di sottotetti; la suddetta aliquota agevolata si applica per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

2. di prendere atto che la detrazione per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione è fissata nella misura indicata dalla deliberazione del consiglio comunale n. 80 del 30 novembre 2000 (€ 103,29).

(Omissis).

03A01982

COMUNE DI LUZZANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Luzzana (provincia di Bergamo) ha adottato il 28 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Si conferma l'aliquota del 5 per mille, per tutti gli immobili.

Detrazione per abitazione principale € 104,00.

(Omissis).

03A01983

COMUNE DI MARACALAGONIS

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Maracalagonis (provincia di Cagliari) ha adottato il 13 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'anno 2003 in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché in favore di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,7 per mille per i restanti immobili;

di elevare la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2003, oltre a quella di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, nelle seguenti misure:

€ 180,76 (L. 350.000) ISEE pari a € 10.329,14 (L. 20.000.000);

€ 154,94 (L. 300.000) ISEE pari a € 15.493,71 (L. 30.000.000);

€ 129,11 (L. 250.000) ISEE pari a € 18.075,99 (L. 35.000.000).

(Omissis).

03A01984

COMUNE DI MONTAGNA (MONTAN)

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Montagna (Montan) (provincia di Bolzano) ha adottato il 23 dicembre 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per i motivi espressi in premessa, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura minima prevista per legge del 4 per mille per tutti gli immobili senza distinzione della loro destinazione;

2. di determinare l'importo di detrazione d'imposta per tutte le abitazioni effettivamente utilizzate ad abitazione principale incluse le relative pertinenze come definiti con il regolamento approvato ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. con delibera precedente a € 444,00 per tutti i contribuenti senza imporre alcuna condizione per poter usufruire di tale detrazione.

(Omissis).

03A01985

COMUNE DI NERVIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Nerviano (provincia di Milano) ha adottato il 21 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di mantenere per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

abitazione principale e prime pertinenze 4,4 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale 6 per mille;

detrazione per abitazione principale € 103,29.

(Omissis).

03A01986

COMUNE DI NONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di None (provincia di Torino) ha adottato l'11 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare e stabilire nella misura del 5,7 per mille l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2003.

Di confermare e stabilire - per l'anno 2003 - nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. ridotta a favore delle persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, quelle concesse in uso gratuito a parenti ed affini, in linea retta, entro il primo grado).

Di confermare e stabilire per l'anno 2003 nella misura del 7 per mille l'aliquota da applicare agli immobili di civile abitazione posseduti oltre l'abitazione principale e non locati, o non utilizzati a titolo di usufrutto per un periodo superiore a mesi otto. Sono esclusi i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione».

(Omissis).

03A01987

COMUNE DI ORSAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Orsago (provincia di Treviso) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille;

2. di avvalersi dei disposti dell'art. 6, comma 2, lettera *a)*, punto 1), punto 4) e punto 5) del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, confermando l'aliquota del 5 per mille per:

a) le unità immobiliari ad uso abitazione principale e le relative pertinenze;

b) le unità immobiliari, e le relative pertinenze, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locate;

c) le unità immobiliari, e le relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale;

3. di avvalersi del disposto dell'art. 8, comma 2 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, confermando la detrazione di € 103,29, da applicare all'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale anche alle unità immobiliari:

a) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che si tratti degli immobili usufruiti come abitazione a titolo principale fino al momento del ricovero e che gli stessi non risultino locati;

b) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale;

(Omissis).

03A01988

COMUNE DI PAGNONA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Pagnona (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2. di confermare, anche per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) nella misura del 5 per mille e di mantenere la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, in € 103,29137 (Lire 200.000), rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione, onde reperire le necessarie risorse finanziarie al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio.

(Omissis).

03A01989

COMUNE DI PREDOSA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Predosa (provincia di Alessandria) ha adottato il 22 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i. l'aliquota di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;

di determinare per l'anno 2003 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del citato decreto legislativo n. 504/1992 l'aliquota ridotta del 5 per mille per le seguenti unità immobiliari:

abitazione di proprietà o in godimento per diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, del soggetto passivo che abitualmente vi dimora;

di determinare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, in € 103,30 la detrazione dell'imposta dovuta per le seguenti unità immobiliari:

a) abitazione di proprietà o in godimento per diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, del soggetto passivo che abitualmente vi dimora.

(Omissis).

03A01990

COMUNE DI ROCCAVERANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Roccaverano (provincia di Asti) ha adottato il 27 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del comune di Roccaverano nel modo seguente:

aliquota unica;

misura del 6 per mille;

detrazione prima casa stabilita da legge nazionale.

(Omissis).

03A01991

COMUNE DI S. STEFANO ROERO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di S. Stefano Roero (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare e confermare per l'anno 2003, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti indistintamente gli immobili nella misura del 6 per mille;

2. di stabilire e di confermare per l'anno 2003, le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta:

tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa;

riduzione d'imposta;

detrazione d'imposta: € 103,29.

(Omissis).

03A01992

COMUNE DI SAURIS

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Sauris (provincia di Udine) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare anche per l'anno 2003 un'aliquota agevolata pari al 4,8 per mille a favore dei soggetti in premessa meglio specificati, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi;

2. di fissare contestualmente l'aliquota principale, per i restanti soggetti, in misura pari al 7 per mille al fine di garantire per il 2003 un gettito almeno pari a quello dell'anno corrente;

3. di fissare in € 103,29 la riduzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

03A01993

COMUNE DI STENICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Stenico (provincia di Trento) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003, sulla base delle argomentazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune:

a) aliquota del 4 per mille per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale nonché per le aree fabbricabili;

b) aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune di Stenico oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa o di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, purché residenti nel comune medesimo;

2. di determinare per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale in € 155, estesa anche agli assegnatari degli alloggi degli istituti popolari, nonché delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

(Omissis).

03A01994

COMUNE DI TURBIGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Turbigo (provincia di Milano) ha adottato il 29 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2003, le tariffe, tributi, servizi e aliquote all'imposta determinati per l'anno 2002 con le deliberazioni di cui sopra richiamate:

imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Determinazione aliquota anno 2003:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze: 5,5 per mille;

aliquota immobili cat. D) con superficie a partire da 20.000 mq: 7 per mille.

Confermando la detrazione di € 103,29 per l'abitazione principale e precisando che si considera abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in uso gratuito a parenti, in linea retta o collaterale fino al secondo grado che abbiano dimora abituale presso l'unità immobiliare medesima, con contratto regolarmente registrato.

(Omissis).

03A01995

COMUNE DI VERDERIO INFERIORE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Verderio Inferiore (provincia di Lecco) ha adottato il 14 dicembre 2002 e il 14 gennaio 2003 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

2. di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota agevolata del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti applicando l'agevolazione limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dalla fine dei lavori;

(Omissis).

1. in applicazione del disposto dell'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di elevare a € 154,94 per l'anno 2003 la detrazione dell'imposta di € 103,29 *(omissis)* ai soggetti passivi se appartenenti alle seguenti categorie:

pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, disoccupati, lavoratori dipendenti o lavoratori posti in mobilità con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo famigliare, fino a € 12.860,00, più € 1.033,00 per ogni persona a carico.

Nel caso di presenza, nei nuclei suddetti, di portatori di handicap con attestato d'invalidità civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell'A.S.L., sempre se conviventi, la quota aggiuntiva per ogni persona a carico è elevata da € 1.033,00 a € 1.550,00;

2. di escludere dalla maggiorazione della detrazione da € 103,29 a € 154,94 tutte le unità classificate in catasto A/1, A/8, A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui al punto 1);

3. di stabilire che coloro che ritengano di avere diritto alla detrazione per l'anno 2003 dovranno inoltrare domanda al funzionario responsabile della gestione I.C.I. entro il 30 giugno 2003.

(Omissis).

03A01996

COMUNE DI VERNATE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Vernate (provincia di Milano) ha adottato l'8 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per il 2003 come segue:

6 per mille per le abitazioni principali di cui all'art. 8, comma 2 e comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992;

6 per mille per i terreni agricoli;

7 per mille per le aree fabbricabili;

7 per mille per gli altri fabbricati.

2. di applicare la detrazione di € 104,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo che non rientri nelle situazioni particolari elencate al punto 3) le quali godono di maggiori detrazioni.

3. di stabilire le seguenti maggiori detrazioni per casi particolari relativamente all'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo come segue:

a) detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta per i nuclei familiari composti da una sola persona con reddito lordo ai fini IRPEF per l'anno 2002 non superiore a € 12.000,00;

b) detrazione di € 200,00 per i nuclei familiari composti da almeno due persone con reddito familiare lordo da lavoro dipendente ai fini IRPEF per l'anno 2002 non superiore a € 20.000,00 aumentati di € 1.550,00 per ogni famigliare a carico;

c) detrazione di € 200,00 per i pensionati e i coniugi a carico di pensionati con reddito familiare lordo ai fini IRPEF per l'anno 2002 non superiore a € 14.000,00 aumentati di € 1.550,00 per ogni familiare a carico;

d) detrazione di € 200,00 per i lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, disoccupati iscritti nelle liste di collocamento con reddito familiare lordo ai fini IRPEF per l'anno 2002 non superiore a € 20.000,00 aumentati di € 1.550,00 per ogni famigliare a carico;

e) detrazione di € 200,00 per i nuclei familiari con a carico disabili al 100%;

f) detrazione di € 200,00 per i contribuenti affidatari di minori.

4. di stabilire che le maggiori detrazioni di cui al punto 3 si applicano a condizione che nessun componente il nucleo familiare possieda cespiti immobiliari oltre a quello per cui si richiede la maggiore detrazione che abbiano un valore ai fini I.C.I. superiore a € 10.000,00 anche qualora tali altre proprietà siano concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado.

(Omissis).

03A01997

COMUNE DI VIGANO SAN MARTINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Viganò S. Martino (provincia di Bergamo) ha adottato il 28 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Si conferma l'aliquota del 5 per mille, per tutti gli immobili.

Le detrazioni previste nel regolamento di applicazione dell'imposta sono così modificate dal 1° gennaio 2003:

detrazione per abitazione principale, € 104,00.

(Omissis).

03A01998

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Vigarano Mainarda (provincia di Ferrara) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di applicare anche per l'anno 2003 l'imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui al titolo I capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni con aliquota del 6,30 per mille, applicando le seguenti agevolazioni e penalizzazioni:

aliquota del 5,8 per mille per:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente;

di estendere l'aliquota agli immobili locati con contratto registrato ed usati come abitazione principale;

una sola pertinenza ad abitazione principale (cat. C/2, C/6, C/7).

aliquota del 5,9 per mille per:

negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri classificati o classificabili nelle categorie C/1 - C/2 - C/3, utilizzati per attività produttive commerciali ed artigianali o terreni agricoli;

aliquota del 7 per mille per:

alloggio non locato; intendendosi per «alloggio non locato», l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A e relative pertinenze (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi per la quale non esiste nessun tipo di contratto di locazione o di comodato comunque non data in uso gratuito a terzi, non posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. I soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, per non incorrere in applicazione di aliquota penalizzante, mediante le modalità disposte dall'art. 7, comma 10 del regolamento generale delle entrate;

pertanto a titolo esemplificativo, aliquota del 6,30 per mille per:

aree fabbricabili;

altre pertinenze di abitazioni principali e pertinenze di altri immobili non rientranti nella penalizzazione sopra riportata;

alloggi dati in comodato o in uso gratuito a terzi;

alloggi posseduti da anziani o disabili ricoverati in istituto;

tutti gli altri immobili.

Per gli alloggi dati in comodato o uso gratuito a terzi, a meno che non ci sia un contratto di comodato registrato, il soggetto passivo dovrà presentare autocertificazione all'ufficio tributi del comune entro l'esercizio di competenza.

La detrazione per l'abitazione principale da € 103,29 è elevata a € 258,23, rapportata ad anno ed alla quota di possesso, per soggetti che si trovano in una delle seguenti particolari condizioni:

1. pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione, nell'anno 2002 non superiore a € 8394,47 lorde;

2. pensionato con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a € 13.556,06 + € 1.037,08 per ogni persona a carico;

3. portatore di handicap (con attestato di invalidità civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 2001 non superiore a € 8.394,47 lorde;

4. portatore di handicap con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a € 13.556,06 + € 1.037,08 per ogni persona a carico;

5. disoccupato con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a € 13.556,06 + € 1.037,08 per ogni persona a carico;

6. lavoratore in cassa integrazione straordinaria - in mobilità con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a € 13.556,06 + € 1.037,08 per ogni persona a carico;

7. titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti (solo se non già beneficiato secondo quanto previsto ai punti precedenti).

L'agevolazione in questione è subordinata alla condizione che nè il contribuente nè i familiari o conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed una pertinenza questa ultima classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7.

Per beneficiare della maggiore detrazione di € 258,23 occorre presentare la richiesta, con dichiarazione relativa al reddito, entro il mese di giugno 2003, all'ufficio tributi del comune.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate ICI 2003, già tenere conto della detrazione richiesta.

03A01999

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501050/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.